

*Sent 806/23*

REG GEN N. \_\_\_\_\_

CRON N. \_\_\_\_\_

REP N. \_\_\_\_\_

VERB COLL. \_\_\_\_\_

SCAD. TER. \_\_\_\_\_

DEP. MIN. \_\_\_\_\_

PUBBL 15.06.23



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Salerno, composta dai magistrati:

- 1) dott. Bruno de Filippis Presidente
- 2) dott. Rosa D'Apice Consigliere
- 3) dott. Giuliano Agliata Consigliere onorario est.

riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio n.r.g. \_\_\_\_\_

**TRA**

e \_\_\_\_\_

rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. \_\_\_\_\_

**APPELLANTI**

\_\_\_\_\_, in persona del legale rapp.te p.t. (P.IVA n. \_\_\_\_\_  
e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv. \_\_\_\_\_

**APPELLATA**

\_\_\_\_\_) con sede in l. \_\_\_\_\_

rapp.ta e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dall'Avv. \_\_\_\_\_

**APPELLATA**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ partita iva  
n. \_\_\_\_\_, quale società incorporante della società \_\_\_\_\_, quest'ultima già  
cessionaria del ramo d'azienda relativo all'attività di credito al consumo di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ P.I.N.: \_\_\_\_\_ giusto atto di scissione parziale proporzionale  
\_\_\_\_\_ perfezionato il \_\_\_\_\_ a rogito del Notaio \_\_\_\_\_ - giusto  
atto di fusione per incorporazione \_\_\_\_\_ perfezionato il \_\_\_\_\_  
a rogito del Notaio \_\_\_\_\_ rapp.ta e difesa, dall'avv. \_\_\_\_\_

**INTERVENTRICE**

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza n. \_\_\_\_\_, resa nelle cause riunite iscritte ai  
nn. \_\_\_\_\_ del Tribunale di Salerno - Prima Sezione Civile nella persona

del Giudice unico dott. Guerino Iannicelli, pubblicata in data \_\_\_\_\_ e notificata il \_\_\_\_\_

**CONCLUSIONI:** i Procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sig.ri \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ con distinti giudizi rubricati, rispettivamente, con n.r.g. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_, poi riuniti, proponevano opposizione al decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con il quale il Tribunale di Salerno aveva ingiunto il pagamento, in solido tra loro, della somma di € \_\_\_\_\_ favore della società \_\_\_\_\_, oltre interessi di mora sulla sorta capitale pari ad € \_\_\_\_\_ al tasso convenzionale del \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al soddisfo e rimborso delle spese del procedimento monitorio, per rate scadute non pagate, capitale residuo e interessi di mora già maturati relativi ad un finanziamento agli stessi ascritto.

Entrambi gli opposenti disconoscevano le firme nella documentazione prodotta, dichiarando di non aver costituito alcun rapporto contrattuale con la \_\_\_\_\_; disconoscevano la conformità delle copie agli originali; eccepivano la nullità del contratto per usurarietà dei tassi, rilevando che la sommatoria degli interessi corrispettivi (Taeg del \_\_\_\_\_ moratori \_\_\_\_\_ pari al tasso BCE + \_\_\_\_\_ percentuali sulla rata scaduta e non pagata) determinasse un tasso ( \_\_\_\_\_ superiore alla soglia usura (pari al \_\_\_\_\_, che gli interessi sulle otto rate scadute (di complessivi € \_\_\_\_\_) rappresentassero il \_\_\_\_\_ del capitale versato (€ \_\_\_\_\_ per quote interessi ed \_\_\_\_\_ per quote capitale) ed il \_\_\_\_\_ sommati agli interessi di mora richiesti ( \_\_\_\_\_ sino alla data di decadenza dal beneficio del termine ed € \_\_\_\_\_ da tale data sino al \_\_\_\_\_). In via riconvenzionale, proponevano domande di dichiarazione di nullità del contratto e di condanna di \_\_\_\_\_ s.p.a. e chiedevano la ripetizione delle somme indebitamente riscosse ed il risarcimento dei danni da determinare in via equitativa, anche per lite temeraria.

La società \_\_\_\_\_, costituitasi in entrambe le cause riunite, eccepiva l'improcedibilità delle domande per omissione del tentativo di mediazione obbligatoria e deduceva che \_\_\_\_\_ avesse avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, notificato alla moglie convivente in data \_\_\_\_\_ chiedendo, in subordine la condanna dell'opponente ai medesimi importi ingiunti. Nel merito, replicava che le controparti, invitate al pagamento del dovuto con lettere raccomandate, non avevano opposto alcun disconoscimento, mentre \_\_\_\_\_ aveva riconosciuto il debito, offrendo un importo pari al \_\_\_\_\_ avanzava istanza di verifica delle firme. Provvedeva, inoltre, alla chiamata in causa della società \_\_\_\_\_, quale proprio agente, al fine di ottenere, in caso di accertata falsità delle

firme, la sua condanna alla restituzione della somma di € . pari alla differenza tra l'importo netto erogato (€ .) e l'importo versato dagli opposenti (€ .) nonché al risarcimento dei danni per mancato utile pari ad € . oltre interessi di mora ex D.L.vo n. 231/2012 dal . al soddisfo.

La società ., costituitasi, confermava di aver provveduto, in qualità di intermediaria del credito per conto della ., a raccogliere le firme di . e . previa acquisizione dei documenti di identità. Eccepiva l'inammissibilità della chiamata in garanzia, da proporre eventualmente solo all'esito del giudizio di verificaione.

La causa veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio per la verificaione delle firme, mentre venivano rigettate le istanze istruttorie di parte opponente: consulenza tecnica contabile e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Sulla precisazione delle conclusioni rese dalle parti la causa veniva decisa con sentenza con cui il Tribunale così statuiva << 1. rigetta le opposizioni al decreto ingiuntivo n. . del: . e, per l'effetto, dispone la sua esecutorietà ex art. 653, comma 1, c.p.c.; 2. rigetta le domande riconvenzionali degli opposenti; 3. condanna . (e) ., in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore della società ., che liquida in € . per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge; 4. condanna . (e) ., in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore della società ., che liquida in € . per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge; 5. pone definitivamente ed interamente a carico di . e ., in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio>>.

Avverso tale pronuncia proponevano appello . e . sulla base dei seguenti motivi: **i)** erronea allocazione degli oneri probatori in riferimento alla natura del giudizio per cui è causa (opposizione a decreto ingiuntivo) nonché in riferimento ai rapporti bancari oggetto di impugnativa. Inidoneità probatoria della documentazione agli atti per la disposta conferma del decreto ingiuntivo per cui è causa e, comunque, travisamento delle risultanze processuale, anche ex art. 115 c.p.c.; **ii)** errato rigetto delle censure di interessi anatocistici e/o usurari. Omessa pronuncia e comunque violazione dell'art. 119 TUB, ritualmente invocato in giudizio. Violazione del diritto di difesa.

In via istruttoria avanzavano le istanze istruttorie articolate in primo grado.

Resisteva \_\_\_\_\_, rilevando la inammissibilità del gravame ex art. 342 e 348 c.p.c., nel merito la sua infondatezza.

Si costituiva la \_\_\_\_\_ già \_\_\_\_\_ che depositava visura camerale dalla quale emergeva il cambio di denominazione societario chiedendo il rigetto dell'appello, in particolare per non essere stata impugnata alcuna statuizione relativa alla posizione del terzo chiamato \_\_\_\_\_ oggi \_\_\_\_\_

Interveniva nel giudizio \_\_\_\_\_, in persona del legale rapp.te p.t., quale società incorporante della \_\_\_\_\_ con Sede Sociale e Direzione Generale in \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA N. \_\_\_\_\_ REA di Milano N. \_\_\_\_\_

Capitale sociale euro \_\_\_\_\_ interamente versato quest'ultima già cessionaria del ramo d'azienda relativo all'attività di credito al consumo di \_\_\_\_\_

C.F.N. \_\_\_\_\_, P.I.N. \_\_\_\_\_ giusto atto di scissione parziale proporzionale \_\_\_\_\_ perfezionato il \_\_\_\_\_ a rogito del Notaio \_\_\_\_\_ giusto atto di fusione per incorporazione Rep. \_\_\_\_\_ perfezionato il \_\_\_\_\_

a rogito del Notaio \_\_\_\_\_ In virtù di tale atto dal \_\_\_\_\_, dichiarava di essere subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla incorporata e nella titolarità dei dati personali con le finalità e modalità di trattamento già oggetto della incorporata, chiedendo il rigetto dell'appello.

Con ordinanza del \_\_\_\_\_ questa Corte rigettava le istanze istruttorie proposte dagli appellanti ed all'udienza del \_\_\_\_\_ sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente è necessario scrutinare l'eccezione d'inammissibilità per difetto di specificità, avanzata dalla \_\_\_\_\_ e rilevarne l'infondatezza. Tanto in conformità con gli arresti del giudice di legittimità per il quale l'appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso e non sulla correttezza della sentenza impugnata, rispetto ad esso, quindi, non è concepibile alcun requisito di autosufficienza ma solo di specificità (Cass.11197/2019). Carattere questo prescrittivo di un'impugnazione contenente, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo

di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata (cfr. Cass. 7675/2019; S.U. 16.11.2017 n.27199, Cass.27.06.2018 n. 16914, Cass. 23.11.2018 30450)

Nella specie il giudice del gravame è posto nelle condizioni di cogliere natura, portata e senso della critica, con conseguente "specificità" del motivo (Cass.7675/2019).

Con il primo motivo gli appellanti hanno dedotto la erronea allocazione degli oneri probatori in riferimento alla natura del giudizio in analisi: opposizione a decreto ingiuntivo ed ai rapporti bancari oggetto di impugnativa, nonché l'inidoneità probatoria della documentazione agli atti per la disposta conferma del decreto ingiuntivo. In particolare, ad avviso degli appellanti il Tribunale avrebbe dovuto considerare la circostanza che la ..... ha assunto per effetto dell'opposizione la qualità di attore in senso sostanziale ed avrebbe dovuto provare la pretesa creditoria. A tal proposito, erroneamente, poi il giudice di primo grado avrebbe rinvenuto un suo riconoscimento da parte degli opposenti i quali, anzi, avrebbero sempre contestato il quantum debeatur ingiunto loro in pagamento, al punto da presentare domanda riconvenzionale per l'accertamento dei rapporti di dare e avere tra le parti, con richiesta restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dalla .....

La documentazione offerta dall'istituto di credito a supporto della pretesa creditoria ingiunta sarebbe, in definitiva, del tutto inidonea a legittimare la relativa richiesta di pagamento, circostanza questa ulteriormente lesiva per gli opposenti in ragione della mancata pronuncia del Giudicante in ordine alle richieste istruttorie ritualmente avanzate. Il motivo è infondato.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ex multis Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).

La ..... ha dato prova della sussistenza del credito vantato.

Contrariamente a quanto rilevato in sede di gravame la prova non è avvenuta con il solo riferimento all'estratto-conto, corredato dalle formalità prescritte dall'art. 50 d.lgs. n. 385 del 1993 ,avente come tale, valore di prova scritta idonea a ottenere ingiunzioni giudiziali di



pagamento, con deroga ai principi generali in materia di prove, in primis quella secondo cui la dichiarazione resa o il documento redatto da una delle parti in lite è invocabile a suo danno, non già in suo favore.

Le argomentazioni fornite dagli appellanti in alcun modo incidono sul fatto che sussistesse un finanziamento per l'acquisto di arredamento, rientrante in quella tipologia di credito al consumo, detta "finanziamento finalizzato", disciplinata dagli artt. 121 e ss. del T.U.B.; che alla data di risoluzione contrattuale: residuasse una posizione debitoria di € pari a otto rate scadute e non pagate, ciascuna di € ed un capitale residuo non rimborsato di €

Si pone in termini di rilevanza sul piano probatorio il corredo probatorio di cui al foliaro della ricorrente nel giudizio monitorio, implementato in fase di opposizione, rispetto al quale si registra l'esito della perizia grafologica sul disconoscimento, operato sui documenti inerenti il rapporto contrattuale tra le parti. Dagli accertamenti posti in essere dall'ausiliario è emersa l'infondatezza del disconoscimento delle sottoscrizioni, non solo per

ma anche per, <<dal momento che le due firme autentiche di quest'ultima sono state apposte sulla richiesta di finanziamento contenente i requisiti di forma-contenuto del contratto di credito al consumo richiesti dall'art. 125-bis del T.U.B.....>>.

La fondatezza della pretesa creditizia è, inoltre, confermata dalle circostanze di cui ha dato prova l'appellata con gli allegati 2,3 della produzione di primo grado. Ci si riferisce alle due comunicazioni ricevute il ed il con cui nell'interesse del è stato offerto a titolo transattivo un importo pari al e, successivamente, del del credito vantato. Lo stesso verbale di mediazione, infine, dà contezza della offerta da parte della del dell'importo ingiunto.

Il Tribunale, quindi, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti non ha ritenuto fondata la domanda solo in ragione del fatto che gli appellanti si fossero limitati alla richiesta declaratoria di nullità del contratto e di non debenza <<sia degli interessi corrispettivi (la quota interessi sulle rate pagate e sulle otto rate scadute e non pagate), sia degli interessi moratori, per usurarietà di questi ultimi>>, ancorchè la mancata contestazione circa la sussistenza del rapporto non è priva di significato.

La non contestazione, infatti, è un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale

processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex multis Cass. n. 31837 del 4 novembre 2021). La mancata contestazione, a fronte di un onere, come nella specie, esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile (Cass. n.14652/2016). Tanto poiché il principio «trova fondamento nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art.88 c.p.c., e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost.» (Cass. Civ. n. 25136 del 2009; Cass. n. 31837 del 4 novembre 2021).

Di contro, alcuna prova della fondatezza dei propri assunti è stata fornita dagli attuali appellanti.

L'onere probatorio gravante, ai sensi degli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto o su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroga neanche nelle ipotesi in cui abbia ad oggetto fatti negativi, dal momento che la negatività dei fatti oggetto di prova non inverte, né altera il relativo onere, incumbendo quest'ultimo pur sempre sulla parte che aziona la pretesa, della quale il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.

Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser fornita mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr., ex plurimis, Cass. 3 dicembre 2003, n. 18487; Cass. 13 dicembre 2004, n. 23229; Cass. 11 gennaio 2007, n. 384; Cass. 13 giugno 2013, n. 14854).

Con il secondo motivo è stata censurata la sentenza per avere il Tribunale rigettato le domande relative alla sussistenza di interessi anatocistici e/o usurari, con violazione dell'art. 119 TUB. Più in particolare, ad avviso degli appellanti, la parti avrebbero <<pattuito che gli interessi di mora dovessero applicarsi sull'intera rata scaduta, comprensiva della quota capitale e della quota degli interessi compensativi e, pertanto, mediante la pattuizione della capitalizzazione degli interessi compensativi, hanno introdotto uno strumento che consente il cumulo tra le due tipologie di interessi (corrispettivi e moratori)>>.

Il motivo è infondato.



Gli interessi moratori, per indirizzo ormai pacifico, debbono essere tenuti distinti da quelli corrispettivi al fine del calcolo del superamento del tasso soglia, occorre tenere distinte le componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interesse corrispettivo e di interesse moratorio, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi, e penale per l'inadempimento dei secondi, dovendosi procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza. ( Cass. n. 7352/2022) Ciò posto, anche il controllo sul superamento del tasso soglia è evidentemente riferibile sia agli interessi corrispettivi, pattuiti quale corrispettivo del denaro prestato, sia per gli interessi moratori dovuti in via eventuale in caso di mancato pagamento delle rate periodiche o ritardo, essendo per entrambi identica la finalità di non esporre l'utente al superamento del limite antiusura, come indicato dalla Cassazione Sezioni Unite n. 19597/2020.

La pronuncia gravata ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, esemplificati nel richiamo a Cassazione Civile III sez. n. 26286 del 17/10/19 che in merito ai profili in rilievo ha specificato << nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi e antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati>>.

In definitiva, ad avviso del giudice di legittimità <<quello del "cumulo" degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema. Una volta costituito in mora, gli interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria, a prescindere dai criteri negoziali di determinazione del tasso convenzionale di mora. Ed è così sia nel caso in cui il rapporto sia stato definitivamente "chiuso", sia quando il rapporto è ancora pendente>>.

Correttamente, poi, il Tribunale ha rilevato che diversa è la problematica relativa all'effetto anatocistico derivante dal calcolo degli interessi moratori sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate ed anche sulla quota di interessi corrispettivi. In siffatta ipotesi, infatti non è in discussione la nullità della clausola relativa agli interessi moratori, ma la validità



della clausola anatocistica, essendo del tutto legittima l'applicazione di interessi moratori non superiori al tasso-soglia sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate, rispetto alla quale l'art. 25 del D.L.vo 4.8.1999 n. 342 e l'art. 3 della delibera del Cicer del 9.2.2000 ne escludono la configurabilità se il mutuo prevede il rimborso del prestito mediante pagamento di rate con scadenze temporali predefiniti.

Né risulta diversamente che gli interessi applicati abbiano superato i limiti del tasso soglia. Il saldo ingiunto, pertanto, corrisponde alla sorta capitale pari alle rate scadute, maggiorate degli interessi concordati e di quelli di mora pattuiti, secondo il piano di ammortamento depositato in atti.

L'appello proposto nei confronti della \_\_\_\_\_ e per essa del \_\_\_\_\_, subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla predetta \_\_\_\_\_, incorporata va, pertanto, rigettato

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**


La Corte di appello di Salerno nella composizione di cui in intestazione definitivamente pronunciando sull'appello proposto da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ avverso la sentenza n. \_\_\_\_\_, resa nelle cause riunite iscritte ai nn. \_\_\_\_\_, del Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile, g.u. dott. Iannicelli, così provvede

- Rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata
- Condanna \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in solido, al pagamento delle competenze di lite in favore di \_\_\_\_\_, che determina in € \_\_\_\_\_ oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge
- Condanna \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in solido, al pagamento delle competenze di lite in favore di \_\_\_\_\_ già \_\_\_\_\_ che determina in € \_\_\_\_\_ oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge e liquida in favore dell'avv. \_\_\_\_\_ dichiaratasi antistataria.

Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater di cui al DPR 30-5-2012, n. 115 e, pertanto, è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Salerno, lì 23.05.2023

Il Consigliere relatore



*Le* *14/6/2023*  
*Mariarionetta Meditto*

Il Presidente  
CORTE DI APPELLO DI SALERNO  
SECONDA SEZIONE CIVILE  
Il Presidente  
dott. Bruno de Filippis